

Sanatoria, F24 a raffica

L'Agenzia delle entrate prevede che, per i soggetti trasparenti, siano i singoli soci a pagare l'imposta sostitutiva, con l'effetto di moltiplicare i versamenti

I soggetti "trasparenti" saranno chiamati a versare l'imposta sostitutiva da ravvedimento speciale mediante i singoli soci o associati e non attraverso la società, l'opzione si eserciterà attraverso il pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive senza la necessità di comunicazione alcuna; definitiva esclusione infine per i soggetti che nel 2023 avevano aderito al regime forfettario i quali, pur avendo aderito al concordato pre-

ventivo, non potranno opzionare il ravvedimento speciale anche laddove abbiano compilato i corrispondenti modelli Isa negli anni 2018-2022. Sono queste le principali indicazioni desumibili dalla lettura del provvedimento n. 403886/2024 pubblicato la scorsa settimana dall'Agenzia delle entrate.

Campanari a pag. 7

L'intervento delle Entrate sugli aspetti operativi del condono per chi ha aderito al Cpb

Ravvedimento, pioggia di F24 Si moltiplicano i versamenti a carico di soggetti trasparenti

Semaforo rosso per chi nel 2023 si trovava all'interno del regime forfettario e abbia aderito al concordato per l'anno 2024

L'opzione per l'adozione del ravvedimento si esercita presentando il modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata

Pagina a cura

DI FRANCESCO CAMPANARI

Il condono moltiplica i versamenti. I soggetti "trasparenti", infatti, saranno chiamati a versare l'imposta sostitutiva da ravvedimento speciale mediante i singoli soci o associati e non attraverso la società, l'opzione si eserciterà attraverso il pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive senza la necessità di comunicazione alcuna. Definitiva esclusione, infine, per i soggetti che nel 2023 avevano aderito al regime forfettario i quali, pur avendo aderito al concordato preventivo, non potranno opzionare il ravvedimento speciale anche laddove abbiano compilato i corrispondenti modelli Isa negli anni 2018-2022.

Sono queste le principali indicazioni desumibili dalla lettura del provvedimento n. 403886/2024 pubblicato dall'Agenzia delle entrate.

La platea degli interessati. I contribuenti che abbiano applicato gli

Isa nel 2023 e che abbiano aderito entro lo scorso 31 ottobre al concordato preventivo biennale potranno esercitare, entro il 31 marzo 2025, l'opzione per il ravvedimento speciale presentando l'F24 corrispondente alla prima o unica rata dell'imposta/e sostitutiva/e. In seguito all'emissione della risoluzione numero 50/E dello scorso 17 ottobre sono stati infatti istituiti i codici tributi che, sostanzialmente, hanno dato il via alla possibilità di sanare le annualità che vanno dal 2018 e sino al 2022.

In ogni modo, i soggetti interessati ad aderire al ravvedimento dovranno verificare che siano stati applicati per gli anni interessati (2018-2022) gli indici sintetici di affidabilità o che non siano stati applicati per via di una delle cause di esclusione correlate alla diffusione della pandemia da Covid 19 o, ancora, che non siano stati applicati per la sussistenza di una delle condizioni di non normale svolgimento dell'attività.

Semaforo rosso invece

per chi nel 2023 si trovava all'interno del regime forfettario e abbia aderito entro il 31 ottobre al concordato per l'anno 2024, pur essendo stato assoggettato agli Isa per gli anni dal 2018 al 2022. Il provvedimento limita, infatti, l'applicazione del ravvedimento speciale ai soli soggetti che abbiano aderito al concordato preventivo "di cui agli articoli da 10 a 22" del dlgs 13/2024 vale a dire a coloro che hanno applicato gli Isa per il periodo di imposta 2023.

Per i soggetti "trasparenti" F24 in crescita esponenziale. Uno dei problemi di non poco conto che in tanti saranno chiamati ad affrontare riguarda, verosimilmente,



l'enorme mole di versamenti che società e soci saranno chiamati a effettuare per perfezionare il ravvedimento speciale. Ma andiamo con ordine.

Per le società e le associazioni indicate nell'articolo 5 del Tuir e per quelle indicate negli articoli 115 e 116, ai fini dell'esercizio dell'opzione, saranno necessari i seguenti adempimenti: la presentazione del modello F24 in capo alla società per ciò che concerne l'imposta sostitutiva dell'Irap e la presentazione del modello F24 in capo ai singoli soci/associati per ciò che invece concerne l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali.

Alla luce di ciò, si analizi il caso di una società in nome collettivo che entro lo scorso 31 ottobre abbia aderito al concordato preventivo e che intenda usufruire, avvalendosi della rateizzazione lunga (24 rate), del ravvedimento speciale per una o più delle annualità che vanno dal 2018 al 2022.

Volendo semplificare, ipotizziamo che l'importo da dover pagare per l'annualità per cui si intenda far valere il ravvedimento speciale (per esempio il 2021) sia di 3 mila euro per quanto concerne le imposte sui redditi e addizionali e di mille euro per quanto concerne invece l'imposta regionale. Ammettiamo inoltre che i soci della suddetta società siano cinque, ognuno sottoscrittore di un 20% delle relative quote. Per poter esercitare il ravvedimento sarà necessario che la società versi entro il 31 marzo 2025 il primo ventiquattresimo dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini Irap (41,66 euro) e che i soci, ognuno per la propria quota di competenza, versino invece il primo ventiquattresimo dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini delle imposte sui redditi e delle rela-

tive addizionali (25 euro per ogni socio).

In conclusione, per poter perfezionare il ravvedimento in relazione all'annualità 2021, che avverrà solo con il pagamento dell'ultima rata, la società sarà chiamata a versare, a proprio nome, ventiquattro deleghe di pagamento. Per quanto concerne i soci invece, ognuno dei cinque, ai soli fini di "condonare" una annualità, dovrà versare ventiquattro deleghe di pagamento che, moltiplicate per i cinque soci dell'esempio, danno appunto centoventi deleghe. Si provi solo a immaginare cosa succederebbe se la società intendesse optare per il ravvedimento su ognuna delle cinque annualità proposte. Le deleghe da presentare in caso di rateizzazione sarebbero centoventi per la società e seicento per i relativi soci.

Ora, oltre all'enorme mole di lavoro che si prospetterà per le società "trasparenti" che intendranno aderire al ravvedimento speciale, magari utilizzando la lecita possibilità della "rateizzazione lunga", non si comprende fino in fondo la scelta di "scaricare" sui soci il pagamento della sostitutiva per i redditi. Pur essendo vero che gli stessi, indirettamente, usufruirebbero di tale scudo, il vero soggetto che beneficia degli effetti positivi del ravvedimento speciale sarebbe in ogni modo la società.

Ciò detto, alla luce di tale posizione presa dall'Agenzia delle entrate, sarà necessario chiarire alcune fattispecie di incerta interpretazione: i soci potrebbero infatti effettuare i versamenti in momenti differenti. Alcuni potrebbero provvedere regolarmente rispetto alla rateizzazione proposta mentre altri no. In tale circostanza ci si chiede quale sarà il risvolto in termini di bontà del ravvedimento: si perfezionerà solo quando tutti avranno

terminato di pagare, basterà il pagamento di almeno un socio o si perfezionerà solo per chi abbia pagato?

Ancora, non vanno dimenticati tutti quei soggetti trasparenti che si sono affrettati a pagare gli F24 a nome della società (utilizzando il codice tributo 4075) e che ora, in seguito alle disposizioni appena citate, saranno costretti a ripagare la sanatoria a nome dei singoli soci. In ultimo, problema anch'esso di non poco conto, rimane da comprendere se i soci debbano utilizzare il codice tributo 4074 previsto per le persone fisiche piuttosto che il 4075 previsto invece per le persone giuridiche. Chiarimenti da parte delle Entrate sono, dunque, auspicabili.

Modalità di comunicazione e termini. L'opzione per l'adozione del ravvedimento si esercita unicamente mediante la presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive entro il 31 marzo 2025.

Il provvedimento inoltre dispone che seppur l'opzione possa essere esercitata per una singola annualità, il contribuente dovrà obbligatoriamente applicare il ravvedimento sia alle imposte dirette che all'Irap (solo nel caso in cui quest'ultima dovesse risultare non applicabile, allora si potrà evitare). Rispetto invece al perfezionamento dell'istituto, lo stesso si realizzerà definitivamente con il versamento per intero dell'imposta sostitutiva o mediante il pagamento dell'ultima rata qualora si sia optato per una rateizzazione. Vale la pena ricordare che il pagamento tardivo diverso dalla prima rata sarà in ogni modo considerato valido se avvenuto entro il termine per il pagamento della successiva rata.

— © Riproduzione riservata — ■

Le indicazioni sul ravvedimento speciale

DS6901

DS6901

I soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none">• Sì a coloro che abbiano applicato gli Isa e che abbiano aderito entro lo scorso 31 ottobre al concordato preventivo biennale• No per chi nel 2023 si trovava all'interno del regime forfettario pur avendo aderito al concordato
I principali chiarimenti	<ul style="list-style-type: none">• I soggetti "trasparenti" saranno chiamati a versare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi mediante i singoli soci o gli associati e non attraverso la società• L'opzione per il ravvedimento si eserciterà attraverso il pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive senza la necessità di comunicazione alcuna• Il definitivo perfezionamento si realizzerà con il versamento per intero dell'imposta sostitutiva o mediante il pagamento dell'ultima rata qualora si sia optato per una rateizzazione